

# *Regolamento per l'elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia da parte dell'Assemblea dell'Ente, ai sensi dell'art.8, lett. 1), e 19 dello Statuto.
2. La durata del mandato del Presidente è di quattro anni e coincide con il quadriennio olimpico.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche in caso di anticipata conclusione del mandato del Presidente in carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea, all'atto dell'indizione delle elezioni, di ridurre i termini procedurali previsti nel presente Regolamento.

### **Art.2 Svolgimento elezioni**

1. L'Assemblea dell'ACI per l'elezione del Presidente ha luogo entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei giochi olimpici.
2. L'elezione si svolge, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, a scrutinio segreto.
3. Ai fini delle elezioni, rimangono ferme le modalità di svolgimento dell'Assemblea di cui agli artt.9, 10 e 11 dello Statuto.

### **Art.3 Elettorato attivo**

1. Sono ammessi a votare, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, tutti i componenti dell'Assemblea, nonché i componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, che risultino tali alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Ai sensi degli artt.7 ed 11 dello Statuto, ai fini dell'elezione del Presidente, ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatta eccezione per i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano

stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'ACI, per l'AC da ciascuno di essi rappresentato entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art.4 Elettorato passivo**

1. Ai sensi dello Statuto e dell'art.46 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI, sono eleggibili alla carica di Presidente dell'ACI i Soci dell'Automobile Club d'Italia che:
  - alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente siano cittadini italiani, abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano maturato il requisito dell'anzianità di associazione all'ACI previsto dall'art.19 dello Statuto;
  - abbiano presentato formale candidatura ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento;
  - non presentino i requisiti di ineleggibilità di cui all'art.6, comma 4, lett.a) e b) dello Statuto;
  - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - siano titolari di licenza sportiva ACI, con esclusione delle tessere giornaliere e di quelle rilasciate in convenzione con gli EPS, in corso di validità alla data di presentazione della candidatura e che lo siano stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti le elezioni;
  - non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;
  - non abbiano in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società – controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
  - siano in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;
  - siano titolari di patente di guida.
  
2. Rimane ferma l'applicazione della normativa in materia di inconfiribilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

### **Art.5 Commissione elettorale**

1. Ai fini dell'elezione del Presidente dell'ACI, le funzioni di Commissione elettorale per la valutazione delle candidature sono svolte dal Collegio dei Probiviri di cui all'art.24 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri assume le funzioni di Commissione elettorale a decorrere dalla data di indizione delle elezioni e rimane in carica fino al giorno di svolgimento delle elezioni.

### **Art.6 Indizione della procedura elettorale**

1. Entro il giorno 30 del mese di luglio dell'anno in cui si svolgono i giochi olimpici, è convocata l'Assemblea dell'ACI, integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, per deliberare l'indizione delle procedure elettorali per l'elezione del Presidente dell'Ente per il quadriennio successivo.
2. La delibera di indizione delle elezioni contiene:
  - la data di svolgimento dell'Assemblea elettorale nel rispetto del termine massimo di cui all'art.2;
  - l'indicazione del termine per la presentazione delle candidature, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a quarantacinque dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ACI dell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale di cui al successivo art.7;
  - gli eventuali altri mezzi, oltre al sito istituzionale dell'Ente, attraverso i quali potrà essere assicurata idonea conoscenza della procedura di indizione delle elezioni.

### **Art.7 Convocazione dell'Assemblea**

1. Entro cinque giorni lavorativi successivi allo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente uscente provvede a diramare l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva del nuovo Presidente che deve contenere quanto riportato nella delibera Assembleare di indizione delle elezioni ed i recapiti presso i quali devono pervenire le candidature.
2. L'avviso di convocazione va reso noto entro due giorni mediante pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dell'ACI, unitamente al presente Regolamento ed al modulo di presentazione della candidatura di cui all'art.8. La pubblicazione sul sito dell'avviso di convocazione deve recare evidenza della data di inizio della pubblicazione.

### **Art.8 Presentazione delle candidature**

1. La candidatura alla carica di Presidente dell'ACI, datata e sottoscritta dal candidato e corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere redatta mediante compilazione di modulo conforme a quello che viene allegato al presente Regolamento sotto la lett.a).
2. Nella candidatura vanno compilate, a pena di inammissibilità, tutte le sezioni riportanti le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.4.
3. Alla candidatura devono obbligatoriamente essere allegati il programma elettorale del candidato, nel quale sono indicate le linee azione e di sviluppo proposte per il successivo quadriennio, ed il curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo).
4. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere accreditata dalla sottoscrizione di almeno 10 componenti dell'Assemblea dell'ACI nella sua composizione integrata ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, purchè non candidati all'elezione di Presidente, o da almeno n.3 Consigli Direttivi di AC. I componenti del Consiglio Direttivo che partecipano alla votazione non possono essere candidati all'elezione di Presidente. Chi sottoscrive una candidatura in qualità di componente dell'Assemblea non può partecipare alla votazione del Consiglio Direttivo dell'AC che accredita una candidatura. Nel caso in cui risulti la

sottoscrizione di più candidature in qualità di componente dell'Assemblea, tutte le sottoscrizioni si considerano non apposte.

5. Le candidature devono pervenire alla Commissione elettorale esclusivamente a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa e sigillata agli indirizzi indicati nell'avviso di convocazione entro il termine perentorio indicato nell'avviso stesso. Le candidature che pervengono ad un indirizzo diverso o oltre il termine previsto non sono ammissibili.

***Art.9 Funzionamento della Commissione elettorale - Decisioni circa l'ammissibilità delle candidature e pubblicazione delle candidature ammesse.***

1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione elettorale si avvale del supporto di una struttura di segreteria appositamente costituita presso il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico.
2. La Commissione assume le decisioni a maggioranza dei componenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o altro impedimento di un componente effettivo, il Presidente integra la composizione convocando il componente supplente.
3. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale procede al vaglio delle candidature pervenute tramite PEC ed all'apertura delle buste sigillate pervenute tramite raccomandata a.r. ed assume le conseguenti decisioni in merito all'ammissione ed all'esclusione delle stesse.
4. La Commissione, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature, redige l'elenco delle candidature ammesse che vengono riportate in ordine alfabetico.
5. La Commissione, qualora ne riscontri la necessità, ha facoltà di chiedere chiarimenti ai candidati o elementi informativi ai competenti uffici dell'ACI. In questo caso, il termine finale per stilare l'elenco dei candidati ammessi può essere prorogato di ulteriori cinque giorni.

6. A conclusione dei lavori, la Commissione, ai fini della pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dell'ACI, comunica al competente Ufficio dell'Ente l'elenco alfabetico dei candidati ammessi unitamente al programma elettorale ed al curriculum di ciascun candidato. Dell'inoltro è data comunicazione al Presidente dell'ACI ed ai candidati ammessi. La pubblicazione si protrae per tutta la durata delle operazioni elettorali.
7. Relativamente alle candidature non ammesse, la Commissione fornisce comunicazione formale agli interessati con le rispettive motivazioni di esclusione. I candidati non ammessi hanno facoltà di contestare motivatamente la decisione, inviando propria memoria scritta entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. La Commissione si riunisce per valutare le contestazioni e decide in via definitiva entro i successivi tre giorni lavorativi. Nel caso in cui la Commissione riveda la propria iniziale valutazione, la stessa provvede ad integrare l'elenco dei candidati ammessi e ad effettuare le comunicazioni conseguenti anche ai fini della pubblicazione sul sito.
8. Avverso le decisioni della Commissione elettorale, non sono ammessi ricorsi o gravami interni ad Uffici, Strutture, Organi od Organismi comunque denominati dell'ACI.

### TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

#### ***Art.10 Costituzione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente dell'ACI – Regolazione del dibattito***

1. Il Presidente uscente, accertata la sussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo prescritti dall'art. 10 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.
2. L'Assemblea elettorale procede preliminarmente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, alla nomina del Presidente della seduta, del Segretario e di due Scrutatori.
3. Il Segretario ed i due Scrutatori svolgono le funzioni di Collegio degli Scrutatori per l'elezione del Presidente dell'ACI, attendendo allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

4. A tali fini, il Segretario, che assolve alle funzioni di Presidente del Collegio degli Scrutatori, è preferibilmente scelto tra i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti presenti alla seduta. In ogni caso, i componenti del Collegio degli Scrutatori non possono essere scelti tra i candidati all'elezione di Presidente.
5. Il Collegio degli Scrutatori, non appena nominato, procede senza indugio, all'interno della sala Assemblea, alle operazioni di siglatura delle schede di votazione predisposte per ciascun componente.
6. Il Presidente dell'Assemblea prosegue la seduta dando lettura delle candidature ammesse.
7. Alla seduta sono ammessi a partecipare tutti i candidati.
8. Al fine di regolamentare il dibattito, ciascun candidato alla Presidenza ha a disposizione il tempo massimo di 10 minuti per intervenire in Assemblea ed illustrare sinteticamente il proprio programma. Conclusa l'esposizione da parte dei candidati, ogni altro Componente può chiedere la parola per un tempo non superiore a 5 minuti. Esauriti gli interventi dei Componenti, ciascun candidato avrà facoltà di replica per un tempo massimo di 5 minuti.
9. In relazione al numero dei candidati ed all'andamento dei lavori, il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di ridurre i termini di cui sopra.

**Art. 11 *Scheda di votazione per l'elezione del Presidente dell'ACI***

1. La scheda di votazione, preventivamente siglata da almeno un componente del Collegio degli Scrutatori, riporta, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati ammessi. Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro da barrare ai fini dell'espressione del voto.
2. Le schede di votazione sono contraddistinte ciascuna da una matrice numerica.
3. A ciascun Componente, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, viene attribuito il numero di schede corrispondente al numero di voti ad esso spettanti; le schede sono consegnate

all'avente diritto al momento della votazione in una busta chiusa che reca l'indicazione del numero complessivo di voti nonché del numero delle matrici riferite alle schede stesse.

4. Il controllo della corrispondenza dei numeri riportati sulla busta alle matrici delle schede effettivamente contenute nella stessa, nonché dell'esattezza del numero complessivo di schede attribuite a ciascun votante, è effettuato dai componenti del Collegio degli scrutatori prima di apporre la sigla sulle schede di votazione.

#### **Art. 12 *Operazioni di voto***

1. L'elenco completo dei voti spettanti a ciascun Componente l'Assemblea è messo a disposizione del Collegio degli Scrutatori per gli adempimenti connessi alle operazioni di voto, nonché dei Componenti e dei candidati per eventuali consultazioni.
2. Allo scopo di garantire la segretezza e la riservatezza del voto, la votazione si svolge in una sala attigua alla sala Assemblea, allestita con apposite cabine, ciascuna contraddistinta da un numero.
3. Nella cabina elettorale non è consentito fare ingresso con apparecchiature fotografiche, cellulari, smartphone o tablet.
4. Al termine del dibattito di cui al precedente art.10, il Collegio degli Scrutatori si trasferisce nella sala predisposta per la votazione e, avvalendosi dell'assistenza del personale di supporto identificato tramite badge, procede alla consegna a ciascun Componente dell'Assemblea delle buste contenenti le schede corrispondenti ai voti di cui dispone ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. In caso di deleghe, al Componente sono consegnate, oltre le schede di propria pertinenza, anche quelle spettanti ai deleganti. All'atto della consegna delle buste contenenti le schede, i Componenti appongono la propria sottoscrizione su un apposito elenco, firmando anche per conto degli eventuali deleganti.
5. Il Presidente del Collegio degli Scrutatori stabilisce l'ordine di consegna delle schede di votazione.
6. I Componenti, ricevuta la o le buste contenenti le schede di votazione, si recano presso la cabina di votazione ed esprimono il proprio voto.

7. Se un Componente riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, può richiederne una seconda al Collegio degli Scrutatori, restituendo la prima, la quale è sigillata in busta chiusa firmata sui bordi dal Collegio degli scrutatori e recante la dicitura “contiene scheda deteriorata”. La scheda deteriorata è sostituita con un'altra, siglata seduta stante da un componente del Collegio degli Scrutatori. Della sostituzione della scheda, il Collegio dà atto nel verbale.
8. Il voto deve essere espresso esclusivamente all'interno della cabina e ciascun Componente conclusa l'operazione di voto, si reca al tavolo del Collegio degli Scrutatori per la riconsegna delle schede, apponendo la propria firma su un apposito elenco.
9. Le schede devono essere consegnate chiuse, con attaccata la rispettiva matrice numerica, che viene staccata prima dell'introduzione delle schede votate nell'urna. Il Collegio degli Scrutatori accerta tale preventivo distacco delle matrici ed il Componente introduce le schede nell'apposita urna preventivamente sigillata e siglata dal Collegio stesso.
10. Il Componente deve lasciare la sala della votazione subito dopo aver proceduto alla riconsegna delle schede.

### **Art. 13 *Spoglio delle schede votate***

1. Al termine delle votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede pubblicamente innanzi l'Assemblea all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate.
2. Le schede sono nulle allorchè contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Sono altresì nulle le schede contenenti più di una preferenza, quelle che non risultino siglate dai componenti del Collegio degli scrutatori o quelle nelle quali non risulti chiara l'espressione del voto o lo stesso non risulti attribuibile con certezza ad uno dei candidati.

#### **Art. 14 *Verbale di scrutinio e Proclamazione***

1. Terminato lo spoglio, il Collegio degli Scrutatori redige e sottoscrive apposito verbale di scrutinio, che deve indicare il numero complessivo dei votanti, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro fatto rilevante ed inerente alle operazioni di voto.
2. Il verbale, le schede e i restanti documenti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura dell'ACI, per i dieci anni successivi all'elezione cui si riferiscono.
3. Sulla base delle risultanze del verbale, il Presidente dell'Assemblea proclama eletto alla Presidenza dell'ACI il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti ai sensi dell'art.10 dello Statuto.

#### **Art. 15 *Nomina del Presidente dell'ACI***

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro vigilante. A tale fine, concluso il sopradescritto iter elettorale, il Segretario Generale dell'Ente trasmette all'Amministrazione vigilante la formale comunicazione dell'avvenuta elezione, corredata di copia del verbale di scrutinio, onde attivare la procedura per l'emanazione del decreto presidenziale di nomina del Presidente dell'ACI.
2. Terminato l'iter di nomina di cui al comma 1, il Presidente rilascia la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013, nonché di incompatibilità ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### **Art . 16 *Pubblicità del Regolamento ed eventuali modifiche***

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità per la sua adozione.

Allegato a)

**Presentazione della candidatura per l'elezione alla carica di Presidente dell'Automobile Club  
d'Italia per il quadriennio .....**

Alla Commissione Elettorale  
presso la Sede Centrale ACI

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

residente a .....(Provincia di.....)

in Via/Piazza. ....

tel. .... fax .....

indirizzo e-mail.....

Numero tessera ACI.....

**PRESENTA**

ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'elezione del Presidente dell'ACI, la propria candidatura  
per l'elezione alla carica di Presidente dell'Automobile Club d'Italia per il quadriennio.....

A tal fine

**DICHIARA**

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, barrando la relativa casella:

- di essere cittadino italiano e di avere raggiunto la maggiore età;
- di essere Socio ACI in possesso dell'anzianità di associazione prevista dall'art.19 dello Statuto, alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del.....(come risultante dalla pubblicazione dello stesso avviso di convocazione sul sito istituzionale dell'ACI);

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità alla carica di Presidente dell'ACI previste dall'art. 6, comma 4, lett. a) e b) dello Statuto dell'ACI;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- di non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- di non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- di essere titolare di licenza sportiva ACI n..... (escluse le tessere giornaliera e quelle rilasciate in convenzione con gli EPS), in corso di validità alla data di presentazione della candidatura ed esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti le elezioni;
- di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;
- di non avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società – controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- di essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;
- di essere titolare di patente di guida n.....rilasciata da.....

Il sottoscritto, in relazione alle dichiarazioni di cui sopra, si impegna a comunicare ogni eventuale modifica che dovesse intervenire nel corso di svolgimento delle procedure elettorali.

Dichiara inoltre:

➤ che, alla data della presente istanza

- non sussistono
- sussistono

cause di inconfiribilità alla carica di Presidente dell'ACI ai sensi del D.lgs. n.39/2013; è consapevole che, in caso di nomina, dovrà nuovamente rilasciare tale dichiarazione che costituisce condizione di efficacia del provvedimento;

- di avere preso visione e di accettare il Regolamento per la elezione del Presidente dell'ACI pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la propria candidatura è accreditata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, come da documentazione allegata.

Allega alla presente candidatura:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - il programma elettorale per il quadriennio.....;
  - il curriculum vitae
- elenco contenente la sottoscrizione della candidatura da parte di n.            componenti dell'Assemblea nella sua composizione integrata, con indicazione per ciascun sottoscrittore del nome, cognome, carica, numero di documento in corso di validità e data della sottoscrizione,
- oppure
- copia delle delibere adottate da n.            Consigli Direttivi degli AC che hanno accreditato la candidatura.

Luogo e data

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Autorizza altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ACI del proprio curriculum e del programma elettorale ai sensi dell'art.9 del Regolamento elettorale.

Luogo e data

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_